



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

ORDINANZA

“GRADO OLYMPIC TRIATHLON 2026”

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado,

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo n. 7770 in data 27/07/2026, l'Associazione Sportiva Dilettantistica ReAction, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di triathlon denominata **“GRADO OLYMPIC TRIATHLON 2026”** con prova di nuoto in mare che avrà luogo il giorno 29/08/2026 dalle ore 12.00 alle ore 14.30 con la partecipazione di circa 700 atleti, nel tratto di mare antistante la spiaggia principale di Grado, come da allegato stralcio cartografico;
- VISTA** la propria Autorizzazione;
- VISTA** gli atti in possesso a questo Ufficio;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2024 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la vigente Ordinanza di balneazione del Comune di Grado;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 50/2025 (Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado) in data 13/06/2025;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario salvaguardare la pubblica incolumità e la vita umana in mare nella zona interessata dalla manifestazione e consentirne il regolare svolgimento;

RENDE NOTO

che **dalle ore 12.00 alle ore 14.30 del giorno 29/08/2026**, la zona di mare antistante il Comune di Grado, meglio individuata nell'allegato stralcio cartografico, che fa parte integrante del presente provvedimento, sarà interessata da una gara di triathlon denominata **“GRADO OLYMPIC TRIATHLON 2026”** con prova di nuoto in mare.

Pertanto, per quanto di competenza e ai soli fini della sicurezza della navigazione,

ORDINA

Art. 1

A decorrere dalle ore 11.30 alle ore 15.00 e comunque sino al termine manifestazione del giorno 29/08/2026, fermo restando che la gara interessa la zona riservata prioritariamente alla balneazione, lungo il percorso della stessa, di cui all'allegata planimetria, non dovrà transitare alcun tipo di natante.

Inoltre, per il tempo strettamente necessario alla gara di nuoto, nell'area interessata è vietata l'attività di balneazione.

Art. 2

L'organizzatore dovrà assicurare per tutta la durata della gara un idoneo servizio di vigilanza, assistenza medica e tecnica in mare, nonché assicurarsi che l'area interessata risulti sgombera da persone non partecipanti all'evento.

Art. 3

Le boe segnalanti il percorso della prova di nuoto dovranno essere posizionate non prima di un'ora dall'inizio della gara e dovranno essere rimosse subito dopo il termine della stessa.

Art. 4

Lo svolgimento della prova è subordinato alla presenza di condizioni meteo marine assicurate favorevoli.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore della manifestazione in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione,
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o VHF.

Art.5

La presente ordinanza, rilasciata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime l'Organizzatore della manifestazione dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose dallo svolgimento della manifestazione di cui trattasi.

Art.6

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/.

Grado, data della firma digitale

IL COMANDANTE
C.C.(CP) Domenico CASTRO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82

